



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
RICERCA E
RELAZIONI INTERNAZIONALI

Decreto rettorale 03 novembre 2014, n. 1062 (prot. 86555)

Bando per la concessione dei contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo - Anno 2015

IL RETTORE

- VISTO il Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 ottobre 2013 e dal Senato Accademico il 14 novembre 2013;
- TENUTO CONTO che l'attuazione del suddetto Regolamento avviene sulla base di apposito bando da emanare con decreto rettorale entro il 30 novembre di ogni anno,

DECRETA

l'emanazione del **Bando per la concessione dei contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo - Anno 2015**

Art. 1 - Emanazione del bando

1. Il presente bando è emanato per l'anno 2015 in attuazione del Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo, di seguito denominato "Regolamento".
2. Il bando detta i requisiti e le modalità di partecipazione, i criteri di ammissibilità e priorità, le limitazioni ed esclusioni, le voci di spesa ammissibili e le modalità specifiche di utilizzo e rendicontazione dei contributi per ciascuna delle seguenti azioni:
 - *Azione 1*: Supporto alla partecipazione a programmi dell'Unione europea e a programmi internazionali;
 - *Azione 2*: Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università estere.

Art. 2 - Concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi sulla base del presente bando, a seguito della presentazione di richiesta da parte dei docenti/ricercatori al dipartimento di afferenza, secondo le modalità previste dall'art. 5 comma 1 del Regolamento e dal successivo art. 3 del presente bando.
2. Ciascun dipartimento dovrà selezionare le richieste di propria competenza e farle pervenire all'Ufficio Relazioni Internazionali secondo le modalità previste dall'art. 5 comma 2 del Regolamento e dal successivo art. 4 del presente bando.



Art. 3 - Modalità e termini di presentazione per i richiedenti

1. Coloro che intendono presentare richiesta di partecipazione al presente bando devono essere in possesso, per ciascuna azione, degli specifici requisiti indicati ai successivi artt. 5 comma 1 e 6 comma 2.
2. La richiesta deve essere presentata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico denominato iFUND, disponibile all'indirizzo web <http://www.unifi.it/cmpro-v-p-2357.html> accedendo alla sezione "Richiedenti – Presentazione richieste".
Una volta collegato al predetto indirizzo web il richiedente potrà accedere all'applicativo iFUND effettuando il Login tramite le proprie credenziali del sistema di autenticazione unico di Ateneo, costituite dalla matricola personale e dalla propria password. Il candidato dovrà verificare la correttezza dei dati già presenti nell'applicativo ed inserire le informazioni necessarie al completamento della registrazione.
3. Si considera presentata nei termini la domanda pervenuta entro le **ore 13:00 del 28 febbraio 2015**. La data di presentazione della richiesta è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile di presentazione, non permetterà più di modificare ed inviare la richiesta.

Non sono ammesse altre forme di presentazione o di invio della richiesta di contributo.
Il richiedente potrà modificare la propria richiesta fino alla scadenza del bando.

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione per i dipartimenti

1. Ogni dipartimento, tramite un referente amministrativo precedentemente individuato, sarà autorizzato ad accedere ad iFUND (sezione "Dipartimenti – Validazione richieste") per visualizzare le richieste presentate dai docenti/ricercatori di afferenza secondo le modalità di cui al precedente art. 3. L'accesso all'applicativo avviene effettuando il Login tramite le proprie credenziali del sistema di autenticazione unico di Ateneo, costituite dalla matricola personale e dalla propria password.
2. Le richieste dovranno essere sottoposte all'esame dell'organo di governo del dipartimento per la successiva selezione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento e dal successivo art. 7 del bando.
3. Le richieste selezionate dall'organo collegiale devono essere validate tramite l'apposito applicativo iFUND; la validazione darà luogo automaticamente alla trasmissione delle richieste all'Ufficio Relazioni Internazionali per l'esame e la successiva selezione da parte degli organi competenti ai sensi dell'art. 7 del Regolamento. Saranno validate dal sistema solo le richieste corredate della delibera dell'organo di governo del dipartimento, debitamente firmata, da produrre in file formato PDF.
4. Si considera presentata nei termini la validazione effettuata entro le **ore 13:00 del 15**



aprile 2015. La data di validazione delle richieste è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile di presentazione, non permetterà più di validare ed inviare le richieste.

Non sono ammesse altre forme di invio delle richieste validate.

5. Al termine della validazione, il sistema rilascia una certificazione delle richieste selezionate per entrambe le azioni. Tale certificazione dovrà essere stampata, sottoscritta dal direttore del dipartimento, protocollata ed inviata in copia cartacea all'Ufficio Relazioni Internazionali entro i 5 giorni successivi al termine ultimo per la validazione.

Art. 5 - Disposizioni specifiche per l'Azione 1

1. Le richieste devono essere presentate dal responsabile scientifico del progetto UE/internazionale e devono riferirsi a progetti per i quali i Dipartimenti dell'Ateneo figurino nel partenariato.
2. L'unica voce di spesa ammissibile è la mobilità (spese di viaggio e soggiorno) del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo italiano e straniero partecipante al progetto. Il rimborso delle spese avverrà ai sensi del "Regolamento missioni e rimborsi spese" di Ateneo.
3. Sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
 - progetti nell'ambito del programma UE "Horizon 2020";
 - definizione avanzata dell'idea progettuale e del partenariato previsto;
 - dimostrazione dell'avvenuto finanziamento al richiedente di altri progetti nell'ambito del Programma Quadro di RST o di altri programmi UE/internazionali di ricerca e/o di cooperazione nei 5 anni precedenti alla scadenza del bando.

Art. 6 - Disposizioni specifiche per l'Azione 2

1. Per l'anno 2015 sono ammissibili le richieste relative ad accordi con università/istituzioni con sede nei seguenti paesi/aree geografiche:

Africa

Egitto, Etiopia, Marocco, Tunisia

Americhe

Asia

Afghanistan, Cina, Corea del Sud, Giappone, Giordania, India, Iran, Iraq, Israele, Kazakistan, Libano, Palestina, Siria

Europa

Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Paesi dell'ex Jugoslavia, Russia, Turchia, Ucraina

2. Le richieste devono essere presentate dal coordinatore dell'accordo.



3. L'unica voce di spesa ammissibile è la mobilità (spese di viaggio e soggiorno) di personale docente e ricercatore, personale tecnico-amministrativo e studenti nell'ambito delle Università/Istituzioni firmatarie dell'accordo. Il rimborso delle spese avverrà ai sensi del "Regolamento missioni e rimborsi spese" di Ateneo.
4. Sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
 - indicazione delle attività svolte nell'ambito dell'accordo nell'anno precedente a quello di scadenza del bando;
 - numero di studenti in mobilità iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico dell'Ateneo;
 - descrizione puntuale delle procedure di selezione degli studenti ai fini della partecipazione alla mobilità;
 - indicazione degli strumenti di verifica del percorso formativo relativo al progetto e del riconoscimento formale dei periodi di studio all'estero;
 - forme di monitoraggio del rapporto tra i crediti riconosciuti (e registrati in carriera) ed i crediti previsti e approvati nel programma di studio concordato prima della partenza tra lo studente, l'università di origine - attraverso il Coordinatore del progetto - e quella di destinazione.

Art. 7 - Limitazioni ed esclusioni

Per l'anno 2015 sono stabilite le seguenti limitazioni ed esclusioni, oltre a quelle già previste dall'art. 6 del Regolamento:

Azione 1

Le richieste dovranno di norma riferirsi a bandi già pubblicati o a scadenze già fissate dalle istituzioni competenti.

Le richieste saranno escluse dal finanziamento nei seguenti casi:

- quando non siano presentate dal responsabile scientifico del progetto;
- quando si riferiscano a progetti UE/internazionali per i quali i dipartimenti dell'Ateneo non figurino nel partenariato;
- quando si riferiscano a progetti già approvati da istituzioni UE e/o internazionali alla data di scadenza annuale per la presentazione delle richieste (28 febbraio).

Azione 2

Le richieste saranno escluse dal finanziamento nei seguenti casi:

- quando non siano presentate dal coordinatore dell'accordo;
- quando si riferiscano a strumenti negoziali diversi dagli accordi stipulati ai sensi dello schema quadro approvato dal Senato Accademico il 14/1/2004 e dal Consiglio di Amministrazione il 30/1/2004 e successivamente modificato con delibera del Senato



Accademico del 9/10/2013 e del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2013;

- quando si riferiscano ad accordi interuniversitari e/o atti aggiuntivi agli accordi non in vigore alla data di scadenza annuale per la presentazione delle richieste (28 febbraio);
- quando il dipartimento richiedente non sia la struttura promotrice dell'accordo;
- quando non si riferiscano ad accordi con università/istituzioni con sede nei paesi/aree geografiche di cui al precedente art. 6 comma 1.

Art. 8 - Selezione delle richieste

1. La selezione delle richieste avviene secondo le modalità indicate dall'art. 7 del Regolamento.
2. Per l'anno 2015 la commissione incaricata della valutazione delle richieste per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico è la Commissione Ricerca, presieduta dal Prorettore alla Ricerca Scientifica.

Art. 9 - Concessione dei contributi

I contributi saranno concessi sulla base del principio del cofinanziamento e secondo i seguenti parametri:

Azione 1

- Progetti presentati nell'ambito del programma UE "Horizon 2020": max €5.000;
- Progetti presentati nell'ambito di altri programmi UE/internazionali: max €4.000.

Azione 2

- Paesi europei con mobilità studentesca: max €5.000;
- Paesi europei senza mobilità studentesca: max €2.000;
- Paesi extra europei con mobilità studentesca: max €5.000;
- Paesi extra europei senza mobilità studentesca: max €3.000

Art. 10 - Utilizzo e rendicontazione dei contributi

1. I contributi, assegnati ai dipartimenti sulla base della delibera del Senato Accademico, devono essere utilizzati e rendicontati in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento e dai precedenti artt. 5 comma 2 e 6 comma 3 del presente bando.
2. *Azione 1*: in fase di rendicontazione dei fondi ottenuti, il dipartimento assegnatario dovrà accertare che il progetto sia stato effettivamente presentato alle istituzioni competenti, richiedendo al docente responsabile idonea documentazione (es. *reference number*, *evaluation report*,...), pena la restituzione dei fondi, secondo le modalità stabilite dall'art. 8 comma 6 del Regolamento.



3. *Azione 2*: un'eventuale riduzione superiore al 20% del numero di studenti di cui al precedente art. 6 comma 4 dovrà essere opportunamente motivata e sarà soggetta alla valutazione della Commissione Ricerca.
4. La rendicontazione dei fondi assegnati e/o la restituzione dei fondi residui o totali non utilizzati nei termini previsti è condizione necessaria per l'ammissibilità al finanziamento negli anni successivi.

Art. 11 – Proroghe e variazioni

1. Come previsto dall'art. 8 del Regolamento, non sono ammesse proroghe per l'utilizzo dei fondi assegnati, salvo il caso specifico previsto dal successivo comma 2.
2. Eventuali variazioni sono possibili solo per l'*Azione 1*, limitatamente ai seguenti casi:
 - il richiedente intende accedere ad un bando o un programma UE/internazionale diverso da quello indicato in fase di presentazione della richiesta e per il quale ha ottenuto il contributo;
 - il dipartimento assegnatario dei fondi, in caso di sopraggiunta impossibilità a presentare il progetto dichiarata dal richiedente, intende destinare i contributi ottenuti ad altro docente che presenti un altro progetto UE/internazionale, giudicato analogo dal Presidente della Commissione.

In entrambi i casi il direttore del dipartimento dovrà darne comunicazione tempestiva, motivandone la necessità, all'Ufficio Relazioni Internazionali, che una volta acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione, darà comunicazione agli interessati dell'accettazione della modifica proposta.

La variazione potrà comportare la proroga per l'utilizzo dei fondi, che sarà concessa in base alla scadenza del nuovo bando prescelto. In ogni caso sarà possibile la concessione di una sola proroga.

Art. 12 - Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

A tutti gli effetti del presente bando, è individuata, quale Unità organizzativa competente, l'Ufficio Relazioni Internazionali – Area Ricerca e Relazioni Internazionali, sito in Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lorella Palla, responsabile dell'Ufficio Relazioni Internazionali.

La procedura informatica è stata sviluppata dall' Ufficio Innovazione Tecnologica – DipINT Largo Brambilla 3, Firenze, NIC Pad. 3 primo piano st. 106.

Art. 13 - Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

dal 04 novembre 2014 al 19 novembre 2014.

Il testo del bando sarà reso disponibile nel sito web di Ateneo all'indirizzo
<http://www.unifi.it/cmpro-v-p-2357.html>

f.to Il Rettore
Prof. Alberto Tesi

Firenze, 03 novembre 2014